

**Decreto anti-crisi.** Nuovo obbligo per società, professionisti e pubbliche amministrazioni

# Aziende con sede virtuale

Arriva l'indirizzo elettronico identificato con la posta certificata

## Maurizio Pirazzini

Per società, professionisti e pubbliche amministrazioni scatta l'obbligo di istituire una versione "virtuale" della sede legale tramite la Posta elettronica certificata (Pec). Alla tradizionale sede "fisica" - che per le società viene identificata con l'indicazione del

## LE SCADENZE

Diversificato il calendario per mettersi in regola. Per le nuove imprese la «Pec» va già inserita nella domanda di iscrizione

## LA FACOLTÀ

Nulla vieta di avere più caselle ma solo una potrà essere pubblicata nel Registro

Comune (indicazione statutaria), via e numero civico (indicazione contenuta nel solo modello di domanda di iscrizione nel Registro delle imprese ex articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile) - il decreto legge anticrisi (articolo 16, comma 6 del Dl 185/08) spinge l'acceleratore sulla sede elettro-

nica identificata tramite la posta elettronica certificata.

Ma l'obbligo ha un calendario diversificato. Per le nuove imprese societarie, scatta immediatamente (dal 29 novembre scorso) e l'indirizzo di Pec va inserito (senza costi di diritti di segreteria e bollo) nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Si tratta di un vero e proprio obbligo - e non di semplice facoltà - del tutto equiparabile, sul piano concettuale, a quello di indicare Comune, via e numero civico della sede "fisica". Saranno gli studi notarili - che di regola depositano il modello S1 per gli atti costitutivi di società - a dover gestire, per la neo costituita società, l'indicazione della casella di Pec nel quadro della sede legale. La casella - che di regola ha un costo su base annua - viene attivata presso i gestori accreditati dal Cnipa.

Il valore giuridico della Pec è del tutto equiparato non solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge (articolo 48 del Codice dell'amministrazione digitale, Dlgs 82/2005). Ogni interessato - in possesso di Pec - potrà così notificare atti legali, contratti, diffide, richieste eccetera con l'utilizzo della firma digi-

tale e trasmettere il tutto con pochi clic alla casella di Pec della società pubblicata nel Registro delle imprese.

Nulla vieta alle imprese di avere più caselle di Pec, ma solo una di queste potrà essere pubblicata nel Registro delle imprese e identificherà la vera e propria "sede elettronica" della società presso cui potranno essere recapitati tutti gli atti e documenti a valore legale a prescindere dal consenso della società.

Quest'ultima novità relativa al consenso, discende dal regime di deroga - introdotto dal Dl anticrisi - delle disposizioni previgenti. L'articolo 4, comma 2 del Dpr 68/2005 (non abrogato) dispone che per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, a ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento nei confronti della Pa o del singolo rapporto tra privati. A questo regime si affianca - in deroga (a seguito dell'abrogazione dei commi 4, 5, 6 e 7 del citato articolo 4, disposta dall'articolo 16, comma 11 del Dl anticrisi) - un sistema che prevede l'obbligo di esposizione della Pec da parte di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati (quali società, professio-

## La tempistica

### Le nuove società

Per le nuove imprese societarie l'obbligo della Pec è già scattato il 29 novembre scorso. L'indirizzo di Pec va inserito (senza costi di diritti di segreteria e bollo) nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Si tratta di un vero e proprio obbligo - e non soltanto di una semplice facoltà - del tutto equiparabile, sul piano concettuale, a quello di indicare Comune, via e numero civico della sede "fisica". Saranno gli studi notarili - che di regola depositano il modello per gli atti costitutivi di società - a dover gestire, per la neo costituita società, l'indicazione della casella di Pec nel quadro della sede legale. La casella - che di regola ha un costo su base annua - viene attivata presso i gestori accreditati dal Cnipa

### Le vecchie società

Le società già iscritte al 29 novembre avranno invece tre anni di tempo per adeguarsi

### I professionisti

Termini meno dilazionati per i professionisti: un anno

ni e pubblica amministrazione) e, di regola, tecnologicamente organizzati e ormai abituati all'utilizzo di internet e della e-mail tradizionale (peraltro necessaria, di regola, per ricevere le credenziali di attivazione della Pec).

Il Dl anticrisi fa scattare immediatamente l'obbligo per le società di nuova costituzione e per le pubbliche amministrazioni (sia centrali che locali), fino a oggi ostacolate (l'obbligo della Pec era già previsto dall'articolo 47 del Codice) dalle complesse procedure di pubblicazione nell'elenco ufficiale consultabile dal sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it). Con la nuova disposizione la Pa dovrà semplicemente comunicare al Cnipa - che si farà carico delle operazioni tecniche di pubblicazione - il proprio indirizzo ufficiale di Pec per ciascun registro di protocollo. Termini più dilazionati per i professionisti (un anno) e per le società già iscritte al 29 novembre (tre anni). La consultazione degli indirizzi di Pec sarà accessibile liberamente online (ma solo con ricerca puntuale) in modo gratuito, mentre solo la Pa potrà estrarre gli elenchi delle Pec di imprese e professionisti per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

**New media.** Oltre la raccomandata

## La firma digitale alla seconda fase

La posta elettronica certificata è uno dei pilastri su cui poggia un'infrastruttura per la dematerializzazione dei documenti, in quanto consente - mantenendo la semplicità d'uso della normale posta elettronica - di ottenere, in pochi clic, l'equivalente di una raccomandata o addirittura di una notificazione a mezzo posta.

Ma questa garanzia è assicurata solo se entrambi gli operatori (mittente e destinatario del messaggio) sono dotati di casella Pec, che costitui-

sce il naturale complemento della firma digitale, strumento - quest'ultimo - non idoneo, di per sé, a garantire la consegna dei documenti informativi via web. Se l'e-mail tradizionale è percepita come strumento senza valore legale

### IL VANTAGGIO

Sarà possibile dimostrare che il contenuto ricevuto è effettivamente corrispondente a quello inviato

(più simile a una telefonata), la Pec è un servizio che si focalizza proprio sulle comunicazioni ufficiali, fino a oggi regno incontrastato della carta. I servizi di Pec possono essere erogati solo da gestori qualificati presso il Cnipa ([www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it)).

Per ogni messaggio inviato, il titolare della casella di Pec - per il quale restano del tutto "trasparenti" gli imbustamenti e le ricevute elettroniche scambiate tra i server dei gestori (si veda lo schema sotto) - dovrà gestire sostanzialmen-

te due tipologie di ricevute:

a) la ricevuta di accettazione, rilasciata dal gestore del mittente all'atto della presa in carico del messaggio, che è «prova dell'avvenuta spedizione» (articolo 6.1 del Dpr 68/2005);

b) la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore Pec del destinatario che costituisce prova che il messaggio «è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario» (articolo 6.3).

Ovviamente non è garantita la lettura del messaggio da

parte del destinatario (come peraltro nella raccomandata o nella notifica cartacea).

Come ulteriore valore aggiunto, la Pec consente non solo di certificare tutte le fasi del processo di consegna del messaggio, ma, usando la ricevuta di avvenuta consegna in modalità «completa» (con i documenti allegati - che andranno sottoscritti con la firma digitale per la più ampia garanzia di validità legale del plico elettronico), si può certificare che il contenuto ricevuto è effettivamente corrispondente a quello inviato (prova non sempre agevole da fornire con la tradizionale raccomandata o notifica cartacea).

**Mau. Pir.**